

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 86 del 4/5 marzo 2013.

“Disposizioni urgenti in materia di società partecipate ed enti. Disposizioni varie per la razionalizzazione della spesa – Rinvio per approfondimenti ”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTO l’art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, concernente: “Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione regionale”;

CONSIDERATO che l’Assessore regionale per l’economia illustra alla Giunta un disegno di legge recante “Disposizioni urgenti in materia di società partecipate ed enti. Disposizioni varie per la razionalizzazione della spesa”, (Allegato “A”), che, nel rispetto della normativa nazionale, ridisegna, tra l’altro, la mappa delle società partecipate riducendole di numero mediante il processo di fusione per incorporazione in due nuove società di cui alle aree strategiche ‘servizi di emergenza sanitaria e servizi ausiliari di interesse generale anche aventi rilevanza economica’ e ‘innovazione e ricerca, attività informatiche e I.C.T. della Regione’, garantendo che i livelli occupazionali non saranno ridotti per effetto di dette fusioni;



CONSIDERATO che il Presidente della Regione, atteso che l'iniziativa legislativa in argomento prevede, altresì, disposizioni varie per la razionalizzazione della spesa concernenti, tra l'altro, il CIAPI, il CERISDI, il CEFPAS, l'Istituto Zooprofilattico della Regione, la CRIAS e l'IRCAC, gli Istituti Autonomi per le Case Popolari, ritiene opportuno procedere ad un riesame delle singole tematiche in argomento per la eventuale predisposizione di specifici emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 69 recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012 – Legge di stabilità regionale" all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana;

RITENUTO di condividere quanto rappresentato dal Presidente della Regione,

DELIBERA

per quanto esposto in preambolo, di disporre un approfondimento delle tematiche oggetto dell'iniziativa legislativa 'Disposizioni urgenti in materia di società partecipate ed enti. Disposizioni varie per la razionalizzazione della spesa – Apprezzamento', predisposta dall'Assessore regionale per l'economia, al fine della eventuale predisposizione di specifici emendamenti aggiuntivi al disegno di legge n. 69 recante: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012 – Legge di stabilità regionale" all'esame dell'Assemblea Regionale Siciliana.

IL SEGRETARIO

(S. Milazzo)

AM



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 86 DEL 15.03.13 ALLEGATO A PAG 1

Disegno di legge: "Disposizioni urgenti in materia di società ed enti. Disposizioni varie per la razionalizzazione della spesa".

Articolo 1

(Razionalizzazione delle Società partecipate)

1. In conformità al disposto di cui all'art. 4 comma 3 dell D.L.6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.le società a totale e maggiorataria partecipazione regionale non soggette a scioglimento o dismissione ai sensi de comma 1 del citato art. 4 sono:

a) le società che svolgono servizi di interesse generale anche aventi rilevanza economica ed in particolare:

- 1) AST S.p.A.;
- 2) Riscossione Sicilia S.p A;
- 3) Sicilia Acque Spa;
- 4) Sviluppo Italia Sicilia Sp.A..

b) la società finanziaria IRFIS FinSicilia S.p.A.;

2. Le società S.A.S. Società consortile per azione, Sicilia Emergenze-Urgenza Sanitaria s.c.p.a, Sicilia Turismo e Cinema spa, Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. e Mercato Agro Alimentari S.C.p.A, che svolgono servizi di interesse generale, confluiscono mediante processo di fusione in una società di nuova costituzione con le modalità individuate con decreto dell'assessore regionale per l'economia.
3. Le società Sicilia e-Servizi Spa, Sicilia e Ricerca Spa, Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia S.C.p.A. confluiscono mediante processo di fusione in una società di nuova costituzione con la modalità individuate con dell'assessore regionale per l'economia.
4. Il personale delle società confluite nelle nuove società di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo in possesso dei requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni è assorbito nelle società risultanti nel processo di riordino.
5. Al comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "31 dicembre 2009" sono aggiunte le parole "con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".
6. Per le società già poste in liquidazione l'Assessore regionale per l'Economia, con decreto da emanarsi entro il termine di giorni sessanta, provvede a trasferire risorse e personale alle società previste dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo salve quelle individuate con il suddetto decreto, previa indicazione da parte dei singoli liquidatori.
7. La Ragioneria Generale della Regione garantisce il coordinamento delle procedure di liquidazione attraverso l'emanazione di apposite direttive e circolari rivolte ai liquidatori delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione. Per lo svolgimento delle predette funzioni la Ragioneria Generale della Regione viene dotata, con delibera di giunta, di personale interno all'amministrazione in possesso di idonei titoli o professionalità che andrà a costituire un ufficio ex art. 4, comma 7. della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.



IL SEGRETARIO

L'ASSESSORE

Articolo 2

(Contenimento Spese per il Personale di società ed enti)

1. Le società a totale o maggioritaria partecipazione regionale adeguano le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.
2. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 si applicano alle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale i cui organi di amministrazione adottano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tabelle di equiparazione viste dai competenti collegi sindacali da trasmettere all'Assessore per l'economia per la successiva approvazione previa delibera di Giunta regionale. Il mancato rispetto del termine previsto dal presente comma comporta la decadenza degli organi di amministrazione e controllo nonché responsabilità erariale per i vertici amministrativi degli enti e delle società.

Articolo 3

(Consiglio di amministrazione dei CIAPI)

1. L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 25, come modificato dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 e dall'articolo 20, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è sostituito dal seguente:

"I consigli di amministrazione dei due centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria, nominati con decreto del Presidente della Regione, sono così composti:

- a) dal Presidente, designato dal Presidente della Regione;*
- b) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;*
- c) da un consigliere designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale."*

Articolo 4

(Consulente o consigliere di parità)

1. Le cariche di consulente o consigliere di parità regionale e dei consulenti o consiglieri di parità provinciali sono svolte a titolo gratuito.
2. Le disposizioni in contrasto con la previsione di cui al superiore comma 1 sono abrogate.

Articolo 5

(Gestione del Parco D'Orleans)

1. E' abrogato l'articolo 12, della legge regionale n. 23 del 27 dicembre 2002 e

successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Parco Faunistico D'Orleans è gestito con personale, mezzi e strumenti della ~~Biblioteca Siciliana Contrasto Futuro~~ sottoposta al controllo e vigilanza della Regione dello stanziamento del capitolo di spesa 132314.

Articolo 6

(CERISDI)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

Articolo 7

(Abolizione del consiglio di amministrazione del CEFPAS)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abolito il consiglio di Amministrazione del CEFPAS. Le funzioni del consiglio di amministrazione sono trasferite al Direttore Generale.

2. Per effetto di quanto disposto dal superiore comma 1 l'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è così modificato:

- al comma 1, la lettera b) è soppressa;
- al comma 3 l'inciso "ad eccezione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione" è soppresso;
- il comma 6, già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, è soppresso;
- i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

Articolo 8

(Abolizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico della Regione)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abolito il consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico della Regione. Le funzioni del consiglio di amministrazione sono trasferite al Direttore Generale.

2. All'articolo 37 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:



IL SEGRETARIO

L'ASSESSORE

- Il comma 2 è così sostituito:

"2. Sono organi dell'Istituto.

a) il direttore generale;

b) il collegio dei revisori. "

- i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono soppressi;

- al comma 12 l'inciso *"Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione."* è soppresso;

- al comma 15 le parole *"al consiglio di amministrazione e"* sono soppresse.

Articolo 9

(Trasferimento delle funzioni della CRIAS e dell'IRCAC

all'IRFIS FinSicilia S.p.A.)

1. Al fine di ricondurre ad unicità la gestione dei fondi regionali finalizzati alla concessione del credito destinato ad incentivare, sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese cooperative, delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese i fondi, in atto amministrati e gestiti dalla CRIAS e dall'IRCAC sono trasferiti con decreto all'IRFIS FinSicilia S.p.A.

2. Per l'effetto delle disposizioni previste dal comma precedente la CRIAS e L'IRCAC sono posti in liquidazione con le modalità di cui alla legge 5/1999. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'IRFIS FinSicilia S.p.A. provvede a porre in essere tutti gli atti necessari alla liquidazione.

3. L'IRFIS FinSicilia S.p.A. subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data della liquidazione ed il personale in servizio è trasferito all'IRFIS FinSicilia S.p.A..

4. Con decreto dell'Assessore per le Attività Produttive, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'Assessore per l'Economia sono individuate le modalità di attuazione discendenti dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo.



IL SEGRETARIO

Articolo 10

(Soppressione delle I.AA.CC.PP.)

1. Allo scopo di avviare concreti processi di contenimento, razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica regionale ed uniformare l'attività amministrativa a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, gli Istituti Autonomi Case Popolari operanti nella Regione Siciliana sono soppressi con apposita legge da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'Assessore regionale per le Infrastrutture e la Mobilità, nell'ambito delle proprie prerogative, provvederà a predisporre un organico disegno di legge di riordino del settore dell'Edilizia sociale che preveda il trasferimento delle funzioni, delle competenze, del patrimonio, delle risorse umane, finanziarie e materiali in atto gestiti dagli enti soppressi.
3. Al fine di garantire l'ordinario espletamento delle loro funzioni gli Istituti Autonomi Case Popolari siciliani continuano ad operare sino all'emanazione della legge di riordino di cui al superiore comma 2.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di personale)

1. Al personale di ruolo degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 assunto con pubblico concorso si applicano le disposizioni previste dall'art. 30 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 per sopperire ad esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore regionale per l'economia



Il Presidente della Regione



IL SEGRETARIO

